

Riscossi di Euro .....  
mediante apposizione di marche  
in unico esemplare sull'originale  
Torino il 22-7-10 #Cantellera

1152

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
CORTE DI APPELLO DI TORINO  
Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dott. Mario Griffey	Presidente
dott.sa Laura Caramello	Consigliere
dott. Giacomo Stalla	Consigliere est.

RG 858/10  
Rep. cv 1423/10  
Cron. 1832/10

4 LUG 2010

appello:  
art. 18 Fall.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo in appello ex art. 162-18 RD 16.3.1942 n. 267, e succ. modd.,  
iscritto al n. 858/10 rgVG; udienza camerale del 25.6.10;

promosso da:

**IL CASO.it**

2) E. [redacted] snc di A. [redacted] B. [redacted] e P. [redacted] A. [redacted] B. [redacted] & c., con sede in Quart (AO),  
in persona di A. [redacted] B. [redacted], nonché da A. [redacted] B. [redacted] in proprio; elettivamente  
domiciliati in Torino, [redacted], presso lo studio dell'avv. O. [redacted] C. [redacted] che li  
rappresenta e difende in giudizio, per procura 20 aprile 2010 in calce al ricorso  
introduttivo, con gli avvocati M. [redacted] W. [redacted] La [redacted] S. [redacted] e M. [redacted] R. [redacted]

parte reclamante

nei confronti di:

2) Fallimento E. [redacted] snc di A. [redacted] B. [redacted] e P. [redacted] A. [redacted] B. [redacted] & c., con sede in  
Quart (AO), nonché di A. [redacted] B. [redacted] in proprio, in persona del curatori dott. F. [redacted]  
R. [redacted] L. [redacted], L. [redacted] M. [redacted] ed I. [redacted] P. [redacted]; elettivamente domiciliati in Torino, Via  
[redacted] presso lo studio dell'avvocato S. [redacted] A. [redacted] che li rappresenta e

difende in giudizio, con l'avvocato A[redacted] G[redacted], per procura speciale in calce alle copie notificate del ricorso avverso; autorizzazione del giudice delegato 25 maggio 2010;

**Parte resistente**

e di:

O[redacted] srl; O[redacted] srl; O[redacted] srl; O[redacted] srl, O[redacted] srl, G[redacted] srl; P[redacted] srl, tutte con sede in Padova, e G[redacted] spa con sede in Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti; tutti elettivamente domiciliati, per procura speciale a margine della memoria di costituzione 15 giugno 2010, in Padova, presso lo studio dell'avvocato D[redacted] Ca[redacted],

**Parte resistente**

e di:

[redacted] - Banca [redacted] spa, in persona del direttore generale dott. D[redacted] Tr[redacted] con sede in Bologna; elettivamente domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.71, presso lo studio dell'avvocato Alberto Jorio che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura speciale in calce alla comparsa di intervento volontario 8 giugno 2010, con l' avvocato Danilo Gallètti di Bologna;

**IL CASO.it**


**Parte interveniente volontaria**

e di:

**Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Aosta e presso la Procura Generale della Corte di Appello di Torino.**

^^^^^^^^^^  
**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per Parte reclamante**



1+  
1010x

Previa riunione del presente reclamo con quello presentato contro la sentenza del Tribunale di Aosta del 16 marzo 2010, dichiarativa del fallimento di E. [redacted] e del signor P. A. [redacted] B. [redacted]

fatta salva l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 19 lf, in accoglimento del presente reclamo e ad integrale riforma della sentenza n.3/10 emessa e depositata il 31 marzo 2010 dal Tribunale di Aosta, revocare la dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria del 17 marzo 2010, nonché il fallimento dichiarato nei confronti della E. [redacted] snc di A. [redacted] B. [redacted] e P. A. [redacted] B. [redacted] & c. e del socio illimitatamente responsabile A. [redacted] B. [redacted]

Con ogni consequenziale provvedimento, anche in punto spese.

**Per Parte resistente Fallimento E. [redacted] snc**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

in via istruttoria:

disporre l'acquisizione dal Tribunale di Aosta e/o comunque dall'autorità competente, del fascicolo d'ufficio atti e documenti del procedimento ex articolo 173 legge fallimentare e della fase dell'istruttoria prefallimentare, inclusi i verbali di causa; disporre l'acquisizione (e/o ordinare al pubblico ministero e/o all'autorità competente, l'esibizione ex articolo 210 cpc o 213 cpc) dell'istanza di fallimento (e di tutta la relativa documentazione allegata, incluso il decreto di convocazione notificato al debitore) di E. [redacted] snc e del socio illimitatamente responsabile;

in via preliminare:

**IL CASO.it**

respingere per i motivi di cui in narrativa l'avversaria istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio ex articolo 18 legge fallimentare promosso avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di E. [redacted] snc in quanto inammissibile, infondata e comunque irrilevante;

in via principale ed in ogni caso:



respingere per i motivi di cui in narrativa il reclamo ex articolo 18 legge fallimentare e comunque tutte le avverse domande, conclusioni, eccezioni ed istanze, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso reclamata e, conseguentemente, il fallimento di E. [redacted] snc e del signor A. [redacted] B. [redacted]

In ogni caso:

con la vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre IVA, cassa previdenza e contributo forfettario come per legge.

**Per Parte resistente 'G. [redacted]'**

Confermarsi la dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria depositata da E. [redacted] snc in data 16 ottobre 2009 siccome emessa dal Tribunale di Aosta il 10 novembre 2009, rimettendosi sul resto.

**Per Parte Intervenuta [redacted]**


Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

1. rigettare l'istanza di riunione del presente procedimento a quello contraddistinto dal n.729/2010 rg;
2. dichiarare inammissibile il reclamo, ed in subordine nel merito:
3. rigettare il reclamo, confermando in toto tanto il decreto ex articolo 162 legge fallimentare, quanto la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Aosta;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari.

**IL CASO.it**

**In fatto e diritto.**

§ 1.1 Con ricorso del 12.10.09, la E. [redacted] snc di A. [redacted] e P. A. [redacted] B. [redacted] & c. chiedeva al Tribunale di Aosta di essere ammessa, ex artt.160 segg.lf, alla procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni a favore di due società già individuate: la I. [redacted] sri e la C. [redacted] (C. [redacted] sri; quest'ultima poi designata nel ruolo di assuntore del concordato.



Disposta, con decreto 10 novembre 2009, l'ammissione della società alla procedura, la proposta veniva in data 3 febbraio 2010 modificata (anche a seguito dei rilievi effettuati dai Commissari giudiziali sulla base delle indicazioni provenienti da esperti da loro incaricati) mediante deposito in Cancelleria di una memoria integrativa.

Con decreto in pari data, la proposta così modificata veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale *"in quanto non sottoscritta per adesione dall'assuntore del concordato (...), allo stato non ancora individuato dai proponenti, di talchè difettano i requisiti essenziali per considerare la stessa come proposta concordataria da sottoporre al voto dei creditori"*.

Nello stesso giorno del 3 febbraio 2010 (nella tarda mattinata) la società debitrice depositava una ulteriore modifica ed integrazione della proposta concordataria, questa volta con la sottoscrizione per adesione dell'assuntore  srl.

Sulla base della proposta così modificata, i Commissari formulavano ulteriori rilievi e, in data 9 febbraio 2010, depositavano una segnalazione di inammissibilità del concordato ex articolo 173 legge fallimentare.

### **IL CASO.it**

Con decreto dell'11 febbraio 2010, il Tribunale fissava udienza ex art.173 lf per la data del 5 marzo 2010 (previa sospensione dell'adunanza dei creditori già fissata); inoltre, a seguito della presentazione di istanza di fallimento da parte della Procura della Repubblica di Aosta, il Tribunale provvedeva a fissare, per la stessa data ed ora, altresì l'udienza ex articolo 15 legge fallimentare.

Disposto un rinvio al 17 marzo 2010 per effettuare gli avvisi ai creditori, la società debitrice depositava, il giorno stesso, dichiarazione di rinuncia alla proposta di concordato preventivo così come modificata in data 3 febbraio 2010 e presentava, contestualmente, una nuova proposta di concordato preventivo.

§ 1.2 In esito all'udienza avanti al giudice relatore (alla quale presenziavano altresì il Pubblico Ministero e taluni creditori instanti per il fallimento), il Tribunale emetteva la sentenza n.3 del 31 marzo 2010, con la quale: - revocava l'ammissione al concordato



preventivo, già disposta con decreto 10 novembre 2009, "per intervenuta rinuncia della stessa da parte della società debitrice con atto depositato il 17 marzo 2010"; - dichiarava "l'inammissibilità della nuova proposta concordataria depositata dalla debitrice in data 17 marzo 2010"; - dichiarava il fallimento della "E. [redacted] di A. [redacted] e F. A. [redacted] B. [redacted] & c.snc, con sede in Quart, [redacted] e di B. A. [redacted] (...) in qualità di socio illimitatamente responsabile".

### IL CASO.it

Rilevava il primo giudice che: a) "l'intervenuta rinuncia alla proposizione dell'originaria proposta concordataria, così come modificata in corso di procedura, rende superflua la disamina degli elementi che, secondo la relazione ex articolo 173 legge fallimentare dei Commissari giudiziari, avrebbero dovuto condurre alla revoca del provvedimento di ammissione di E. [redacted] al concordato preventivo, disposto con decreto di questo Tribunale in data 10 novembre 2009, in quanto la rinuncia stessa comporta tout court la revoca di detta ammissione"; b) l'oggetto del giudizio verteva invece sull'ammissibilità della nuova proposta concordataria, in ordine alla quale riteneva non sussistere "la necessità di una nuova convocazione del debitore dal momento che, trattandosi del medesimo imprenditore e della medesima insolvenza (oggi stato di crisi) la procedura concordataria deve ritenersi unica, dal che consegue che non è necessario che la stessa ricominci da capo con l'audizione del debitore: cfr. Cass.n.2594 del 7 febbraio 2006 (...)"; c) la nuova proposta prevedeva: - la formazione di sei classi creditorie (classe 1: [redacted], ipoteca [redacted] credito € 7.702.338; classe 2: [redacted] ipoteca [redacted] credito € 11.180.695; [redacted], ipoteca [redacted] credito € 1.479.692; 3: tutti i creditori chirografari mancanti per complessivi crediti € 78.243.375; 4: Istituti di previdenza ed Erario per complessivi crediti di € 3.031.178; 5: società di leasing; 6: creditore [redacted] per ipoteca giudiziale di € 1.697.130); - la cessione dei beni sociali e personali dei soci, dei quali alcuni già dedotti in proposte irrevocabili di acquisto da parte di società terze; - la realizzazione di una liquidità complessiva pari ad € 29.511.741 (di cui € 12.500.000 da




incassarsi tramite le offerte irrevocabili di acquisto, ed € 16.237.495 tramite la liquidazione delle residue componenti patrimoniali), a fronte di un fabbisogno concordatario stimato dall'esperto ex art.161 lf, dott.Vigna, in € 28.582.924 (comprendente, per € 2 milioni, le spese di procedura e la costituzione di un fondo-imprevisti); d) in esito ad una valutazione, definita non di merito né di convenienza, bensì di 'legalità sostanziale' sulla idoneità della relazione ex articolo 161, 3<sup>a</sup> co. lf "a svolgere la funzione che le è propria, e cioè quella appunto di fornire in modo chiaro ed esaustivo elementi ai creditori circa la veridicità dei dati contabili che sono alla base del giudizio di fattibilità del piano", la proposta non poteva, sulla base degli stessi elementi informativi forniti dal professionista incaricato ex art.161 lf e degli altri dati acquisiti dai Commissari giudiziali nel corso della procedura, ritenersi ammissibile; e) in particolare: - lo stesso professionista appariva "non essere certo della corrispondenza al vero dei dati aziendali su cui si fonda il piano concordatario proposto: detti dati vengono dichiarati veri, ma con delle riserve in relazione a manifestazioni numerarie allo stato non emerse ma che potrebbero venire in luce in prosieguo"; - dubbi erano stati dal medesimo prospettati per quanto riguardava i crediti verso i clienti (da lui valutati in ottica di liquidazione fallimentare nell'importo di € 700.000,00, a fronte della troppo 'generosa' valutazione offerta dal consulente dei Commissari giudiziali, dott.P. pari ad € 1.832.582 a titolo di crediti verso clienti, e ad € 1.138.826 a titolo di crediti per fatture da emettere); nonché il valore realisticamente realizzabile (in alternativa alla liquidazione fallimentare) dalle cessioni dei beni non oggetto di proposte irrevocabili; ciò induceva a ritenere "che la motivazione data dal dott. V. per giungere alla conclusione circa la fattibilità del piano sia non logicamente e congruamente motivata, in quanto lo stesso professionista, dopo aver avanzato circostanziate perplessità in ordine alla realizzabilità del piano, non introduce argomenti sufficienti a contrastare motivatamente tali argomentazioni, consegnando pertanto al Tribunale ed ai creditori un giudizio sospeso e condizionato da tutta una serie di obiezioni e riserve"; f) oltre a ciò, la relazione del



professionista non dava conto: - della dubbia congruità del fondo rischi (di € 2 milioni, comprese le spese di procedura) in rapporto: alla necessità di far fronte (in parte in prededuzione) ai canoni di leasing quantificati nella proposta in circa € 10 milioni; al pagamento dei debiti sociali in contestazione (€ 10 milioni); all'inclusione nel privilegio di taluni crediti dei fornitori già inseriti al chirografo; agli effetti dell'eventuale azione revocatoria che fosse stata proposta dal Fallimento della controllata E. (dichiarato dal medesimo Tribunale il 16.3.2010) in relazione all'atto di conferimento dei beni aziendali dal P. A. B. alla E.; - del possibile incremento (nella classe 4) dei debiti verso l'amministrazione finanziaria (ulteriori € 2.442.209,00), e nei confronti dell'Inps, (ulteriori € 25.635,16), come accertati dai consulenti dei Commissari giudiziali; g) infine, ulteriori incertezze riguardavano i criteri di valutazione della voce "altre attività" (€ 300.000,00) e l'entità effettiva della cassa disponibile (se di € 390.000,00 ovvero di € 570.000,00, oltre ad € 200.000,00 già versati a titolo di cauzione all'atto dell'ammissione alla procedura); h) tutto ciò induceva a ritenere "che le carenze, incongruenze e perplessità che emergono dal percorso motivazionale della relazione del professionista dott. V. siano tali da ritenere, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale già citato, che detta relazione sia inidonea ad assolvere la funzione certificativa che le è propria, diretta ad orientare consapevolmente la scelta del ceto creditorio"; l) dalla declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria del 17 marzo 2010, discendeva la dichiarazione di fallimento richiesta dalla Procura della Repubblica di Aosta, essendo pacifici tanto i requisiti soggettivi di fallibilità, quanto lo stato di insolvenza; la dichiarazione di fallimento della società comportava altresì quella dell'unico socio illimitatamente responsabile A. B., essendo l'altro socio, P. A. B., già stato dichiarato fallito il 16 marzo 2010 in qualità di socio illimitatamente responsabile della E. snc.

§ 2.1 Con ricorso depositato il 28 aprile 2010 la E. snc, nonché A. B. in proprio, proponevano reclamo ex art.18 lf avverso tale sentenza.

**IL CASO.it**



Premettevano che: a) la E. [redacted] era stata costituita, nella forma di spa, in data 5 luglio 2000 per gestire le molteplici attività del settore turistico dei fratelli B. [redacted] unici soci; b) l'attività sociale aveva ad oggetto il coordinamento del gruppo E. [redacted], al cui interno la E. [redacted] controllava direttamente o indirettamente cinque società operative, variamente dislocate sul territorio, aventi veste di srl: E. [redacted], E. [redacted], T. [redacted], T. [redacted], L. [redacted]; - insorto nel secondo semestre 2008 lo stato di insolvenza, i B. [redacted] avevano deciso di realizzare una serie di operazioni "di ristrutturazione societaria" finalizzate a rendere possibile la presentazione "ai creditori del gruppo di un unico concordato preventivo presso un unico foro: quello di Aosta, dove era ubicato il centro direzionale del gruppo"; c) a tal fine, si era provveduto (come da rogiti notarili in atti) a: - trasformare la E. [redacted] da spa a srl (4 agosto 2009); - trasformare la medesima da srl a snc (15 settembre 2009) con la perdita della limitazione di responsabilità da parte dei due soci A. [redacted] e P. A. [redacted] B. [redacted] ed acquisizione alle ragioni creditorie dei loro patrimoni personali; - 'trasformazione eterogenea' (1° ottobre 2009) delle cinque società operative in un'unica impresa individuale (titolare di una nuova ed unica partita IVA) mediante acquisizione di tutte le loro quote da parte del socio unico P. A. [redacted] B. [redacted] il quale aveva dichiarato contestualmente nell'atto notarile "sia di rinunciare a ricostituire la pluralità dei soci, sia di voler continuare in proprio l'attività imprenditoriale delle varie società"; - cessione (8 ottobre 2009) dell'unitario complesso aziendale, così concentratosi nelle mani dell'impresa individuale facente capo a P. A. [redacted] B. [redacted], alla E. [redacted] snc, di cui P. A. [redacted] ed A. [redacted] B. [redacted] venivano contestualmente nominati amministratori: "così, alla fine di questo percorso, in E. [redacted], cioè nell'ente collettivo facente capo ai fratelli B. [redacted] si concentrò l'intero complesso aziendale prima suddiviso tra essa e le cinque controllate. E. [redacted] poté quindi predisporre e depositare il 16 ottobre 2009 presso il Tribunale di Aosta un unico ricorso per l'ammissione al concordato preventivo".

**IL CASO.it**



Tutto ciò premesso chiedevano, "fatta salva l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 19 l.f", la revoca della dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria del 17 marzo 2010, nonché del fallimento della E. [REDACTED] snc e del socio illimitatamente responsabile A. [REDACTED] B. [REDACTED], in forza dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, posto che il Tribunale, dopo avere preso correttamente atto del venir meno della proposta concordataria iniziale in quanto rinunciata, aveva cionondimeno ritenuto di dover immediatamente decidere, "a sorpresa", sull'ammissibilità della "nuova" proposta concordataria; senza peraltro avvedersi che, proprio perché si trattava di una "nuova" proposta (tra l'altro caratterizzata da una cessione dei beni in assenza di assuntore, e con esclusione dei beni personali del socio P. [REDACTED] A. [REDACTED] B. [REDACTED], in quanto dichiarato fallito pochi giorni prima, unitamente alla E. [REDACTED] snc), non già di una semplice modificazione di una proposta già presentata, era obbligatorio disporre la convocazione, nelle forme e nei termini di cui agli artt.162 2^ co., 15 e 147, 3^ co. l.f, tanto della E. [REDACTED] snc quanto del socio A. [REDACTED] B. [REDACTED] personalmente; la convocazione per l'udienza del 17 marzo 2010, per contro, non era stata disposta sulla nuova istanza di concordato (presentata il giorno stesso) e, inoltre, aveva avuto luogo davanti al giudice relatore non già, ex art.162, avanti al collegio; 2) violazione dei limiti di sindacato giudiziale della proposta concordataria, posto che il Tribunale - contrariamente al prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, del quale aveva pure dato conto - aveva dichiarato l'inammissibilità di quest'ultima per tipiche ragioni di merito, concernenti la valutazione delle poste e la fattibilità del piano, con ciò surrogandosi indebitamente non soltanto al professionista designato ex artt,161 3^ co.lf, ma anche agli stessi creditori; inoltre, in tale valutazione di merito, il primo giudice era incorso in una serie di errori di fatto che venivano esemplificativamente indicati nell'aver: - ritenuto non incluso il Residence [REDACTED] tra i beni oggetto di proposta irrevocabile di acquisto; - attribuito a quest'ultimo immobile un valore di mercato (€

7.647.488) in realtà riferito a tutt'altro cespite; - omissis di considerare la non incidenza, in applicazione dell'articolo 1526 cc al contratto di leasing traslativo, dei canoni di locazione finanziaria sull'entità del fondo-rischi di € 2.000.000; - omissis altresì di considerare che, proprio a fronte del rischio (peraltro improbabile) di revocatoria da parte del Fallimento E. [redacted] della cessione aziendale, la proposta prevedeva uno stanziamento prudenziale di € 1 milione; 3) subordinatamente, il fallimento della E. [redacted] snc doveva essere dichiarato non già in via principale, bensì in via di estensione (in forza del principio di prevenzione, nonché del disposto di cui al primo, non secondo, comma dell'articolo 147 lf, essendo noto *ab initio* il rapporto sociale) di quello di E. [redacted] snc (della quale E. [redacted] snc era socio); dal momento che all'atto della dichiarazione di fallimento di E. [redacted] (oggetto anch'esso di un procedimento ex art.18 lf di cui chiedevano la riunione con il presente) la mancata dichiarazione di fallimento altresì della E. [redacted] snc trovava giustificazione nel fatto che quest'ultima era in quel momento sottoposta alla procedura concordataria ma, venuta meno quest'ultima, si verificava la reviviscenza dell'effetto estensivo di cui all'articolo 147, primo comma cit..

## **IL CASO.it**

§ 2.2 Il Fallimento E. [redacted] snc ed in proprio di A. [redacted] B. [redacted] si costituiva in giudizio e - previa istanza di acquisizione degli atti del procedimento ex art.173 lf e dell'istanza di fallimento del pubblico ministero, nonché rigetto dell'istanza avversaria di riunione - chiedeva la conferma della sentenza di fallimento, sul presupposto che: - il fatto stesso della presentazione successiva, nell'arco di pochi mesi, di ben quattro proposte di concordato preventivo denotava, come già osservato dal Tribunale, le incertezze e le difficoltà incontrate dalla società debitrice nel presentare ai creditori un serio piano concordatario (così come, del resto, già ampiamente risultante dalla segnalazione dei Commissari giudiziali 9 febbraio 2010 circa i fatti di rilievo ex art.173 lf, tra cui: dubbia liceità delle operazioni di ristrutturazione societaria e di trasferimento dell'azienda; indebita pretermissione di debiti per svariati milioni di euro, con influenza sulla veridicità dei dati

forniti e sulla fattibilità del piano; errata degradazione al chirografo del credito ipotecario [redacted] incapacità patrimoniale dell'assuntore O [redacted] srl); inoltre, era evidente come la presentazione *in limine* dell'ultima proposta di concordato ad altro non mirasse che ad evitare o procrastinare la dichiarazione di fallimento, bloccando al contempo la disamina dei fatti ex art.173 lf; - non sussisteva alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, posto che tanto la E. [redacted] snc, quanto il socio A [redacted] B [redacted] erano stati formalmente convocati con provvedimento dell'11 febbraio 2010 (facente espresso richiamo, ex art.15 lf, anche ai presupposti della dichiarazione di fallimento, richiesta dal pubblico ministero) per l'udienza di comparizione del 5 marzo 2010 (poi rinviata al 17 marzo 2010) durante le quali si erano difesi a tutto campo; inoltre, una nuova convocazione a fronte della proposta concordataria del 17.3.2010 non era necessaria né se quest'ultima si fosse reputata 'nuova' ed 'autonoma' (in quanto pur sempre presentata nell'ambito di una procedura concordataria già pendente) né, ed a maggior ragione, se si fosse trattato di una semplice modificazione o specificazione della proposta già pendente; - lungi dall'aver violato i limiti del sindacato giudiziale, il Tribunale aveva correttamente ritenuto l'inammissibilità della proposta stante l'inesistenza di una valida attestazione circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; e ciò il primo giudice aveva fatto basandosi non tanto sulle risultanze ex art.173 (concernenti la proposta rinunciata), bensì sulla stessa relazione del professionista dott. V [redacted] (che richiamava la precedente relazione) dalla quale emergevano intrinseche ed insuperabili riserve (sulla possibilità del sopravvenire di ulteriori "manifestazioni numerarie"; sull'effettiva consistenza dei crediti verso i clienti; sulla impossibilità di riscontrare crediti privilegiati di professionisti ed enti previdenziali; su ulteriori addebiti per spese legali, interessi e penali; sull'effettiva realizzabilità al valore stimato dei beni non oggetto di proposte revocabili); - effettivamente fondate, nel merito, erano le perplessità così evidenziate, attestanti la non fattibilità di un piano concordatario che presupponeva risorse tali da fronteggiare un fabbisogno di circa €

**IL CASO.it**



30 milioni; - era inapplicabile, nella specie, il principio di prevenzione (relativo alla diversa problematica della competenza territoriale del Tribunale fallimentare) e, comunque, non sussistevano i presupposti di estensione alla E. [redacted] snc del fallimento E. [redacted] sia perché E. [redacted] si trovava in quel momento sottoposta a procedura concordataria, sia perché "la S.C. ha in più occasioni chiarito come il fallimento in estensione sia astrattamente configurabile solo nei confronti di quei soci che assumono responsabilità illimitata sin dal loro ingresso nella compagine sociale, e non già di quelli che detta responsabilità illimitata assumono su di essi in conseguenza di vicende societarie, così come accade nel caso che ci occupa", in considerazione delle vicende trasformative del gruppo.

#### **IL CASO.it**

§ 2.3 Si costituivano nel giudizio altresì le creditrici O. [redacted] srl, G. [redacted] srl e G. [redacted] spa (tutte società del 'Gruppo [redacted] recante un credito complessivo superiore ai € 550.000,00), le quali chiedevano che venisse confermata la pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria "depositata da E. [redacted] in data 16 ottobre 2009 siccome emessa dal Tribunale di Aosta il 10 novembre 2009"; dichiaravano inoltre di 'rimettersi' circa l'apparente violazione da parte del Tribunale di Aosta del primo comma dell'articolo 147 ff, allorché si era astenuto dal dichiarare il fallimento della E. [redacted] snc 'in estensione' di quello della E. [redacted]

§ 2.4 Si costituiva infine in giudizio - mediante intervento volontario ex art.105 cpc - la [redacted] Banca [redacted] spa.

Dopo aver esposto di essere creditrice nei confronti della E. [redacted] per l'importo di € 10 milioni in forza di un finanziamento garantito, fino alla concorrenza di € 13 milioni, da [redacted] fideiussione 2.1.08 della E. [redacted] snc (posta a base dell'istanza di fallimento da essa presentata); e dopo aver lamentato la violazione del principio di cui all'articolo 2740 cc conseguente alle varie operazioni societarie infragruppo (le quali avevano "posto tutti i



creditori chirografari delle società del gruppo sullo stesso piano, portando tutti a concorrere in eguale misura su uno stesso attivo"; per giunta aggravando la situazione patrimoniale negativa della società da 5 a 71 milioni di euro), chiedeva la conferma della sentenza reclamata, deducendo che: - il reclamo era inammissibile, avendo la stessa E. ██████ snc, nel ricorso 17 marzo 2010, chiesto che il Tribunale dichiarasse il suo fallimento nel caso di mancata omologa del concordato preventivo; - la presentazione della proposta in data 17 marzo 2010 non comportava alcun obbligo di specifica convocazione, stante la pregressa pendenza della procedura concordataria ed il carattere meramente modificativo che a tale proposta doveva essere attribuito; - l'avvenuta rinuncia alla proposta precedente comportava di per sé la procedibilità delle varie istanze di fallimento proposte dal PM e dai creditori, sicché il Tribunale ben avrebbe potuto dichiarare il fallimento senza nemmeno porsi il problema dell'ammissibilità della proposta 17 marzo 2010; - tanto la E. ██████ snc quanto il socio A. ██████ B. ██████ erano stati ritualmente convocati nel rispetto dei termini di cui all'articolo 15 lf, e lo stesso A. ██████ B. ██████ (firmatario dell'ultima proposta) era comparso all'udienza senza eccepire alcunché in proposito; - il fallimento della E. ██████ snc non poteva essere dichiarato in estensione del fallimento E. ██████ stante la sua sottoposizione a procedura concordataria e l'ininfluenza nella specie del principio di prevenzione; - del tutto correttamente il Tribunale, nel sancire l'inammissibilità della proposta, aveva preso atto della totale inaffidabilità ed incompletezza dell'apparato informativo fornito e, in special modo, dell'attestazione di veridicità e fattibilità ex art.161 lf; senza che ciò attingesse minimamente alla meritevolezza del debitore ovvero alla convenienza della proposta per i creditori (che erano stati tutelati, dal Tribunale, unicamente nel loro diritto di essere posti in condizione di esprimere una valutazione 'consapevole' e correttamente 'informata'); - argomento di inammissibilità della proposta doveva desumersi dall'applicazione corretta e 'sistematica' dell'articolo 173 lf il quale precludeva, anche nella specie, ogni nuova

IL CASO.IT

proposta caratterizzata da precedenti atti in frode o comunque di insufficiente trasparenza;

- quella del dott. V. [redacted] doveva a tutti gli effetti ritenersi una 'non relazione', perché non univoca né completa circa l'attendibilità dei riscontri contabili, la veridicità dei dati, la fattibilità del piano, così come richiesto dalla legge e dalle Indicazioni codificate nel 2006 dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti;
- specifici e sufficienti motivi di inammissibilità della proposta concernevano: - l'assoluta incapienza del fondo rischi di € 2 milioni rispetto ai ben € 10 milioni per i canoni di leasing ancora a scadere, e con riguardo ai quali la società proponente aveva dato per scontata l'applicabilità nel concordato della disciplina prevista, per il fallimento, dall'art.72 quater lf e, comunque, la risoluzione del contratto per gli effetti di cui all'articolo 1526 codice civile; - l'assoluta incapienza altresì del fondo di € 1 milione a fronte del rischio di revocatoria dell'atto di conferimento aziendale posto in essere da P. A. [redacted] B. [redacted] a favore di E. [redacted] snc; atto non già revocabile, ma radicalmente nullo per "insussistenza/impossibilità/illeceità del suo oggetto", in quanto costituente l'esito di una complessa procedura di ristrutturazione infragruppo che aveva leso i diritti dei creditori delle singole società di soddisfarsi sul patrimonio di ciascuna ex art.2740 cc; - la non disponibilità giuridica dei beni personali di A. [redacted] B. [redacted] e (nell'ipotesi di revoca del suo fallimento) di P. A. [redacted] B. [redacted], stante l'inapplicabilità dell'effetto estensivo dell'articolo 147 lf al concordato, con la conseguenza che i creditori sociali erano comunque liberi di aggredire i beni personali dei soci; del resto "nulla vietava ai B. [redacted] di mettere a disposizione della procedura i propri beni spontaneamente, senza trasformare in snc tutte le società del gruppo e concentrarne assurdamente l'attivo ed il passivo in E. [redacted]".

### IL CASO.it

All'udienza camerale del 25.6.10 le parti, in esito a discussione orale, insistevano per le seguenti portate conclusioni.



3. Va premesso che il reclamo, contrariamente a quanto è eccepito da [redacted], è nella specie perfettamente ammissibile, dal momento che né dalla proposta concordataria

del 17 marzo 2010 nè dai verbali di udienza avanti al Tribunale di Aosta può evincersi una vera e propria "richiesta" del fallimento nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità della proposta concordataria.

Vero è invece che la prospettiva della dichiarazione di fallimento derivava, in tale ipotesi, non già da una istanza (vale a dire da una manifestazione di volontà, ancorché subordinata) della società debitrice, bensì direttamente dal dettato legislativo ex art.162 ff. Con l'ulteriore e decisiva conseguenza che in nessun modo - men che meno negandone l'interesse all'impugnazione - potrebbe alla società debitrice oggi precludersi il diritto di reclamare tanto la pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria, quanto quella di dichiarazione di fallimento; quest'ultima, in particolare, proprio nella sua derivazione da un giudizio di inammissibilità ex art.162 cit. che non è in realtà mai stato oggetto di una preventiva rinuncia di contestazione, sotto alcun profilo, da parte della debitrice medesima.

§ 4. Il primo motivo di reclamo è destituito di fondamento.

#### **IL CASO.it**

Si è osservato in giurisprudenza (con riguardo ad una casistica formatasi prima della recente riforma, ma sulla scorta di un ragionamento logico tuttora valido) che: *"allorché già penda una procedura di concordato preventivo, non è configurabile una autonoma domanda successiva, che dia luogo, cioè, ad una nuova e separata procedura che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza, infatti, il concordato non può che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo esito (alternativamente, omologazione o dichiarazione di fallimento). Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato preventivo (...) presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella originaria, il Tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione dell'imprenditore medesimo"* (Cass.7 febbraio 2006 n.2594, richiamata anche dal Tribunale).

Obietta la reclamante che tale orientamento varrebbe, appunto, per le sole proposte meramente 'modificative', mentre nel caso di specie la proposta concordataria presentata

in data 17 marzo 2010 (contestualmente alla revoca di quella precedente) si atteggierebbe come proposta 'nuova' e, come tale, suscettibile di instaurare un'autonoma e distinta procedura, con ogni conseguenza anche in termini di convocazione del debitore proponente ex art.162 2° co. e 15 ff.

Tale argomentazione non tiene però conto di due circostanze fattuali assolutamente dirimenti.

### **IL CASO.it**

La prima è che la proposta del 17 marzo, per quanto presentata contestualmente alla rinuncia della proposta già pendente, non può fondatamente dirsi 'nuova', se solo si consideri che essa aveva riguardo, come osservato dalla S.C., "al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza" e che, soprattutto, essa teneva ferma l'impostazione della proposta iniziale; essendosi essa resa necessaria per sottoporre ai creditori una offerta concordataria non già originale e divergente rispetto a quella già presentata, bensì meramente adeguatrice di quest'ultima. Ciò è quanto, del resto, riconosciuto *de plano* dalla stessa società reclamante, la quale ha più volte chiarito che la proposta del 17 marzo non aveva altra funzione che quella di tenere fermo il proposito concordatario, fronteggiando al contempo un evento sopravvenuto, insito nella dichiarazione di fallimento della E. [redacted] e del B. [redacted] P. [redacted] A. [redacted]. Ora, se è vero che il fallimento della E. [redacted] ha influito sulla proposta già presentata (essenzialmente perché tale da sottrarre alle ragioni del concordato i beni personali del socio fallito e, con ciò, da far venire contestualmente meno l'interesse dell'assuntore a rendersi cessionario di una parte soltanto dei beni), altrettanto indubbio è che tali ripercussioni hanno reso necessaria l'adozione, non già di una proposta del tutto nuova perché diversamente strutturata, ma di taluni aggiustamenti alla proposta precedente (anche in parte indotti dai rilievi già a quest'ultima mossi ex art.173 ff). Restavano fermi, tra l'altro: - la natura cessoria della proposta; - la suddivisione in classi con attribuzione a ciascuna di un importo determinato; - la messa a disposizione di tutti i beni sociali e personali che residuavano dal suddetto

*tanke più*



fallimento; - la stima delle attività messe a disposizione dei creditori. Emblematica della funzione spiccatamente 'adeguatrice' e 'modificativa' era l'inserzione di un ulteriore fondo rischi per l'ipotesi di revocatoria, da parte del Fallimento E██████████, dell'atto di conferimento aziendale posto in essere dal P██████████ B██████████ a favore della proponente E.██████████. Riprova ulteriore di tutto ciò si ha nel fatto che lo stesso esperto incaricato, dott. V██████████, ha chiarito nella seconda relazione tecnica di accompagnamento della proposta del 17 marzo, che il suo compito consisteva nel fornire una "integrazione" valutativa della proposta (anzi delle 'proposte'), già presentate; non senza omettere di evidenziare come la proposta del 17 marzo non gli precludesse, per taluni fondamentali aspetti di veridicità e fattibilità, di puramente e semplicemente "richiamare" il contenuto della relazione ex articolo 160 lf "già redatta dallo scrivente nell'ambito della precedente proposta concordataria con assuntore" (v.pag.3).

#### **IL CASO.it**

La seconda circostanza fattuale è che la proponente (anche con la presenza personale dei soci A██████████ e P██████████ B██████████ in proprio) ebbe comunque modo di comparire all'udienza del 17 marzo 2010, nel corso della quale si diede atto, tra il resto, dell'avvenuta rinuncia alla proposta già pendente e della contestuale presentazione di una 'nuova' proposta (immediatamente dedotta dalla società debitrice a fondamento di un'eccezione di improcedibilità dell'istanza di fallimento nel frattempo presentata dal pubblico ministero). Non appare dunque fondatamente sostenibile che il Tribunale di Aosta, presa a riserva ogni decisione in esito a tale udienza, abbia deciso 'a sorpresa' per la dichiarazione di fallimento. D'altra parte, l'art.162 lf non attribuisce al debitore il 'diritto' ad ottenere un termine a difesa, e non vi è dubbio che nella decisione del giudice delegato di assumere la istanza a riserva abbia influito proprio la risalente pendenza della procedura concordataria e, in particolare, la pregressa acquisizione (nel pieno contraddittorio, anche tecnico, con i debitori) di elementi valutativi dell'insolvenza della società. Va detto che il diritto di difesa della debitrice è stato pienamente osservato non soltanto con riguardo al procedimento

avente ad oggetto l'inammissibilità della proposta concordataria, ma anche la vera e propria dichiarazione di fallimento. E' infatti pacifico che tanto la società, quanto personalmente i due soci illimitatamente responsabili, vennero convocati, già per la precedente udienza del 5 marzo 2010, non soltanto nell'ambito della procedura concordataria ex art.173 lf, ma anche "per l'accertamento dei presupposti di cui agli articoli 1 e 5 lf" (v.decreto presidenziale di convocazione 11 febbraio 2010); inoltre, a seguito dell'istanza di fallimento depositata il 17 febbraio 2010 dal pubblico ministero, il Tribunale fallimentare aveva evidenziato nel decreto 22 febbraio 2010, che la convocazione (per la stessa udienza del 5 marzo) aveva specificamente ad oggetto "l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento conseguente all'eventualità della revoca di cui sopra (dell'ammissione alla procedura concordataria, nde), ed alla luce dell'istanza di fallimento presentata dalla Procura di Aosta".

#### **IL CASO.it**

Né potrebbe sostenersi la radicale nullità della sentenza dichiarativa di fallimento a causa del fatto che tale audizione (ud.17 marzo 2010) avvenne avanti al giudice delegato, non già avanti al collegio; posto che tale situazione (espressamente ammessa dal sesto comma dell'articolo 15 lf) non ha influito sulla costituzione dell'organo (collegiale) giudicante e non può pertanto aver comportato l'invalidità di una decisione adottata - in esito ad una udienza di comparizione nel corso della quale il giudice delegato si era peraltro limitato a prendere formalmente atto della rinuncia alla precedente istanza concordataria, della presentazione della proposta modificativa e della pendenza dell'istanza di fallimento - nella dovuta forma collegiale; né, per vero, risulta che tale circostanza sia stata fatta oggetto di eccezione da parte della società debitrice nel corso della sua audizione.

In definitiva, nessuna menomazione del diritto di difesa si è nella specie verificata, dovendosi affermare, ricapitolando, che: - la presentazione della proposta 17 marzo 2010 non valeva, pur in presenza di formale rinuncia della proposta precedente, ad instaurare



una nuova ed autonoma procedura concordataria; - la società debitrice ed i soci illimitatamente responsabili sono stati posti in condizione di difendersi con riguardo tanto al giudizio di ammissibilità della proposta da ultimo presentata, quanto al giudizio per la dichiarazione di fallimento.

§ 5.1 Venendo al secondo motivo di reclamo, l'articolo 162 legge fallimentare (come risultante dal c.d. decreto 'correttivo' 169/07), dispone che il Tribunale dichiari inammissibile la proposta di concordato preventivo "se all'esito del procedimento di verifica non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161 (...)".

L'art.161 così richiamato prescrive, a sua volta, che il debitore che chieda di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo debba rappresentare e documentare, con il ricorso, una serie di informazioni e di elementi ritenuti essenziali dalla legge (in quanto definiti anch'essi, dall'articolo 162 cit., veri e propri 'presupposti' di ammissibilità alla procedura) e concernenti, tra il resto: - una relazione "aggiornata" della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; - uno "stato analitico ed estimativo delle attività"; - l'indicazione nominativa dei creditori e dei "rispettivi crediti e cause di prelazione"; - una relazione di un professionista abilitato "che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano".

### **IL CASO.it**

Per quanto concerne i limiti del sindacato giudiziale, non si condivide la tesi riduttiva estrema (pure sostenuta da una parte della dottrina) secondo cui, a seguito della recente riforma dell'ordinamento concorsuale, il concordato preventivo avrebbe assunto una veste pressoché interamente 'privatizzata' e 'degiurisdizionalizzata'. Sicché - ferma restando la 'sovranità' dei creditori ammessi al voto - farebbe capo al Tribunale una verifica puramente formale (quasi burocratica e 'notarile') circa la presentazione dei documenti e l'indicazione dei dati richiesti dalla legge; a sua volta destinata a risolversi in un vaglio di pura legittimità estrinseca, privo in quanto tale di qualsivoglia sindacato, non si dica di meritevolezza

soggettiva, ma nemmeno di merito oggettivo sulla stima e la capienza dell'attivo e del passivo.

Parimenti inaccoglibile, perché contrastante con la volontà del legislatore e la natura dell'istituto, è tuttavia anche la tesi collocabile (nell'ambito delle tesi meno limitative che, pure, hanno attinto nuova linfa dal decreto 'correttivo', il quale ha tra l'altro espunto dall'articolo 163 previg. l'inciso 'formalistico' "*verificata la completezza e la regolarità della documentazione*") al polo opposto, in base alla quale spetterebbe al Tribunale - sia nell'ottica di tutela del ceto creditorio sia nell'interesse generale ad una corretta e non strumentale o dilatoria definizione dell'insolvenza - il potere/dovere di spingere il proprio sindacato di ammissibilità fino alla delibazione della fattibilità 'nel merito' della proposta

E' noto come la questione, oggettivamente delicata, sia tuttora ampiamente dibattuta - con diversi esiti - in dottrina e giurisprudenza.

#### **IL CASO.it**

Ritiene tuttavia questa Corte di dover qui ribadire il proprio orientamento (di cui ai precedenti citati dalle parti: v., in particolare, sent. 11 agosto 2009, in Giur.It., 4/10, 871) ispirato a conseguire, tra le opposte e pur legittime interpretazioni, un punto di equilibrio che tenga conto del fatto che la più marcata accentuazione dell'aspetto privatistico e contrattualistico del concordato preventivo (culminante nell'attuazione del principio di maggioranza) non è tuttavia tale da esimere (v.prec.cit.) "*un vaglio giurisdizionale, inteso ad impedire che l'eventuale sacrificio della volontà della minoranza dissenziente risulti disancorato da un modello di conformità ordinamentale di cui quella legge, con l'istituire il vaglio di ammissibilità, demanda pur sempre al giudice il controllo*"; sicché, il controllo del giudice deve mirare al contemperamento di opposte esigenze, perché "*inteso, da un lato, a non frustrare, attraverso una tentazione autoritaria, nostalgicamente influenzata dalle reminiscenze del giudizio di meritevolezza, l'esplicarsi di una libera dinamica economica anche attraverso la soluzione giudizialmente concordata del dissesto ma, dall'altro, ad impedire il passaggio alla fase della valutazione e della formazione del consenso di*

*proposte prive di quei requisiti di serietà e di fattibilità o, meglio ancora, di seria ed affidabile attestazione di essi, che la legge continua a prescrivere".* **IL CASO.it**

Questa soluzione di auspicabile e tendenziale equilibrio non può non esplicitare effetti 'ideologici' sulla valutazione di ammissibilità della proposta concordataria precipuamente condotta attraverso la valutazione (per così dire di 'secondo grado') della relazione del professionista di cui all'articolo 161, 3<sup>a</sup> co. ff., sulla quale ebbe questa Corte già ad osservare (cit.) che: - in ordine al requisito di veridicità, pur nella necessaria speditezza della procedura, *"è sempre richiesta un' 'attestazione' che deve quindi comportare un vaglio tale da poter essere successivamente verificato, in modo da poter anche eventualmente radicare un giudizio di responsabilità (...) ove risulti la dolosa alterazione del vero"*; - l'analisi del professionista deve presentare, quale "requisito minimo" oggetto del giudizio di ammissibilità, la *"analitica esplicitazione dei controlli contabili effettuati, dei criteri utilizzati, delle ragioni per cui, al motivato vaglio tecnico proprio della scienza aziendale di cui l'esperto è istituzionale conoscitore, i dati possono e debbono essere ritenuti ragionevolmente verificati"*; - in ordine al requisito di fattibilità, la circostanza che il giudizio su di esso abbia indefettibilmente natura prognostica non esclude che l'analisi del professionista debba essere ancorata alla *"esposizione di una serie di elementi di fatto, di natura contabile, economica e finanziaria, idonei a fondare un giudizio, se non di sicura, almeno di probabile realizzabilità del piano, e dei suoi risultati in termini di soddisfacimento dei creditori"*; - in ordine ad entrambi i requisiti, occorre che siano riscontrabili *"l'intrinseca coerenza del discorso, la completezza argomentativa e motivazionale, il fatto che non siano individuabili lacune risultanti dagli elementi certi, pacificamente risultanti dagli atti e dalla contabilità"*; - in definitiva, la valutazione giudiziale di ammissibilità *"non deve estendersi ad una approfondita disamina della fondatezza delle valutazioni espresse dall'esperto, ma può e deve consistere in una sorta di giudizio sul giudizio, che tende non già a ripercorrere criticamente gli stessi accertamenti e valutazioni, ma che tende a*

*verificare se il percorso critico e valutativo sia stato congruamente effettuato e soprattutto congruamente motivato, in modo da consentire quell'assunzione di responsabilità di cui si è detto".*

§ 5.2 Si ritiene che il Tribunale aostano abbia correttamente e coerentemente applicato, al caso di specie, principi del tutto corrispondenti a quelli così indicati.

Particolarmente pertinente appare il richiamo alla "funzione" pratica espletata (nella volontà del legislatore) dalla relazione del professionista, ed alla necessità che essa consegua l'obiettivo di mettere i creditori in condizione di effettivamente esprimere un 'consenso informato' (secondo l'argomentare già peraltro affermato da Cass. 29 ottobre 2009 n. 22927, citata dal Tribunale, con riguardo alla disciplina di cui al decreto legislativo 5/06 ma certamente valido anche con riguardo alla disciplina risultante dal c.d. 'correttivo' del 2007).

### **IL CASO.it**

Entrando più nel 'vivo' della questione, si osserva che: a) fa difetto, nella relazione, una vera e propria attestazione di veridicità dei dati aziendali, intesa quale attestazione di effettiva e verificata corrispondenza tra gli elementi contabili esposti dalla società debitrice nella proposta e la realtà fattuale; sul punto, in luogo di una affermazione netta ed univoca (sebbene negli ovvi limiti, connaturati alla materia, di una certezza non assoluta ma del tutto ragionevole e dimostrabile), il professionista incaricato ha osservato: "*si richiamano le pregresse conclusioni in ordine ai dati aziendali, dichiarati sì veritieri, ma soggiacenti ad alcune riserve in ordine a possibili manifestazioni numerarie allo stato non emerse*" ma suscettibili di emergere in un secondo momento; per quanto "*assai più mitigate per effetto del largo lasso temporale intercorso nell'ambito del quale sono stati operati molteplici ulteriori rilievi e riscontri*", il dott. Vi... non può tuttavia esimersi dal trasmettere ai creditori il non tranquillante messaggio in forza del quale "*le stesse riserve debbono mantenersi tuttora*"; che ciò non discenda da una eccessiva ed asettica prudenza del professionista, ma dall'oggettività (non apertamente confessata e tuttavia, potremmo dire, quasi

'incombente' sull'intera relazione) di una situazione percepita come non completamente governabile, deriva dal fatto che: - con riguardo alle singole voci dell'attivo e del passivo, manca la esplicitazione dei controlli effettuati circa la 'verità' dei dati rappresentati; che, naturalmente, è cosa ben diversa dalla 'rettifica' di determinate poste che il dott. Vi [redacted] ha sì operato (ad.es., per gli immobili o i crediti verso i clienti), ma per ragioni che nulla hanno a che vedere con quei controlli di 'originaria' attendibilità ed affidabilità dell'apparato contabile-documentativo; - determinate poste, poi, hanno, nel corso della procedura, subito notevoli scostamenti (ad.es., i debiti ed i crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria), ovvero sono state oggetto di giudizi estremamente opinabili da parte della società proponente (ad es. per quanto concerne i 10 milioni di debiti diversi che la società assume, in maniera alquanto apodittica, essere fondatamente contestabili, se non senz'altro inesistenti: v. proposta del 17 marzo, pag.13), senza peraltro che la relazione ex art.161 lf tragga da queste circostanze, di per sé 'sintomatiche' di un quadro contabile di partenza non del tutto certo né preciso né chiaro, lo spunto per approfondire e riferire circa i riscontri di veridicità ottenuti; - la relazione in esame interveniva, non soltanto dopo ben tre proposte concordatarie vorticosamente succedutesi, ma anche dopo una relazione ex art.173 lf nella quale lo 'scostamento tra la realtà dei fatti e la rappresentazione offerta dalla E. [redacted] al Tribunale ed ai creditori' veniva evidenziato senza mezzi termini; dal che, sarebbe stato lecito attendersi che il professionista incaricato prendesse posizione sul punto in maniera, non genericamente cautelativa e deresponsabilizzante, ma positiva e rassicurante; b) ulteriori dubbi di specificità e concludenza derivano dall'affermazione del professionista, secondo cui: "Eventuali criticità potrebbero potenzialmente ora derivare nell'ambito della fattibilità del concordato proposto con la cessione dei beni. In particolare la fase liquidatoria potrebbe: a. non condurre all'intera esazione dei crediti verso i clienti così come quantificati dai tecnici della procedura concordataria; b. al realizzo degli immobili ad oggi non oggetto di offerta irrevocabile di acquisto in misura inferiore rispetto

**IL CASO.it**

alle operate stime di mercato"; si aggiunge poi l'osservazione secondo cui la fattibilità del piano concordatario, esplicitamente attestata, era subordinata "al buon fine delle offerte irrevocabili di acquisto presentate e al buon esito della fase liquidatoria secondo i valori stimati"; se è vero che tutti questi aspetti rientrano in quella valutazione inevitabilmente prognostica e previsionale che si è detto essere connaturata alla relazione del professionista, altrettanto indubbio è che spetti al giudice (nell'adozione di quella linea interpretativa 'mediana' di cui si è dato conto) di realisticamente interpretare determinate 'sfumature' alla luce dell'insieme degli elementi di conoscenza in suo possesso; ed è proprio in ragione di tali elementi che deve escludersi che ci si trovi qui di fronte a delle affermazioni, anche in tal caso, ispirate a scontata cautela (quasi delle clausole 'di stile' prive di concreto significato, in realtà più consone ad un rogito notarile che ad una relazione sulla fattibilità della proposta concordataria); quanto piuttosto ad un 'warning' nemmeno troppo larvato, quasi a delle 'prese di distanza' da una proposta che (anche alla luce della tortuosa vicenda che l'aveva preceduta) non dava in realtà massima garanzia di realizzabilità in tutte indistintamente le sue articolazioni; c) effettivamente, il divario di valore ricavabile dalla vendita degli immobili nella liquidazione concordataria da un lato, e nella liquidazione fallimentare dall'altro, non impinge di per sé sulla fattibilità del piano, quantomeno in una situazione nella quale il valore di appostazione contenuto nella proposta è stato vagliato dal professionista (che ha confermato, in ciò, i valori della prima relazione) in importi sostanzialmente coincidenti con quelli dei tecnici nominati dai Commissari (relaz.dott.V. pag.4): "basti pensare che, secondo tale logica, gli immobili sociali erano stati indicati dallo scrivente in € 18.600.000 nell'ipotesi di valorizzazione di mercato ed in € 13.020.000 nell'ulteriore ipotesi della liquidazione fallimentare. Le conclusioni operate dai tecnici da ultimo nominati hanno individuato un valore di mercato, con accorpamento della parte immobiliare, pari ad € 18.998.800 ed una connessa valorizzazione in sede concorsuale di € 12.826.578. Quanto sopra ad evidenza di uno



scostamento di importi minimale, nell'ordine del 2%"; tuttavia, come osservato anche dal Tribunale, il professionista non spiega (ed a lui sarebbe spettato farlo, pur in presenza di un sostanziale 'allineamento' con le stime operate dagli organi della procedura) perché la liquidazione concordataria (suscettibile di modalità non distanti da quelle oggi consentite nelle procedure fallimentari) avrebbe garantito un sopravanzo di ben € 6 milioni; osservazione tanto più allarmante se si consideri che dubbi potevano permanere anche per quanto concerneva gli immobili già dedotti in proposte irrevocabili di acquisto a favore di soggetti (~~Treda Group Services~~ srl; ~~Treda Group~~ srl) dei quali il professionista ha sì affermato l'affidabilità patrimoniale ed economica, richiamandosi peraltro, puramente e semplicemente, al riscontro formale dei loro bilanci e delle loro dichiarazioni fiscali (rel.pagg.10,11); d) l'attestazione positiva riguarda anche la capienza del 'fondo - imprevisti' in relazione al debito per i canoni di leasing ed i tributi residui; nonché la congruità dell'ulteriore fondo, per € 1 milione, a fronte di minusvalenze e sopravvenienze passive (revocatorie fallimentari); in realtà, anche in proposito il professionista si esprime però in maniera dubitativa ("*il fondo-impredisti pare risultare capiente*"), senza prendere posizione su tematiche meritevoli, quantomeno, di qualche più approfondita considerazione ed illustrazione critica; quali, ad esempio, le ragioni che inducevano la società proponente a drasticamente ridurre, se non azzerare, 10 milioni di debiti sociali; ovvero a dare per pacifico il raggiungimento, nel concordato, con la società di leasing (debito di € 902.344 per rate già scadute, ed € 9.753.050 per rate a scadere), di un accordo di risoluzione del contratto perfettamente rispondente al 'paradigma' di cui all'articolo 72 quater lf, in realtà previsto per il fallimento; e) ulteriori riserve e, anzi, motivi di vera e propria contrarietà, si evincono poi dalle argomentazioni con le quali il professionista ha illustrato la posizione fiscale della società debitrice; dagli atti della procedura risulta, in dettaglio, che: (i) i 'crediti' della società verso il fisco (già indicati dalla proponente nella citata situazione patrimoniale al 31 gennaio 2010, in 4.456.590,00)

riguardano principalmente l'iva (di cui € 1.482.809 imputati 'a rimborso', ed euro 533.230,00 imputati 'a compensazione'), nonché i crediti 'per acconto Ires ed Irap' (per circa € 600.000) e per 'crediti di imposte anticipate' (€ 271.598); (ii) nella stessa situazione patrimoniale, i 'debiti' della società verso il fisco vengono indicati in € 1.498.872, costituiti principalmente dalle ritenute Irpef dei dipendenti; viene inoltre esposto un debito 'Iva vendite' per € 96.833; nella proposta concordataria del 17 marzo i 'debiti' verso il fisco, collocati in un'apposita classe (la n.4), vengono indicati in € 3.031.178,00, da pagarsi mediante "compensazione e/o dato in solutum e/o cessione dei crediti tributari vantati dalla E. [redacted] per € 3.866.202,00, così come certificati e stimati dal dott. P. [redacted] orbene, nella sua ultima relazione, il dott. V. [redacted] recepisce l'ammontare dei 'crediti' verso il fisco nell'importo di € 3.866.202,00 come 'stimati' dal dott. P. [redacted] ma poi li svaluta - nell'ottica del fallimento - fino ad € 2.371.518, con questa motivazione: "si prende atto della valorizzazione operata dal consulente della procedura a titolo di crediti tributari nella misura di € 3.866.203. Tuttavia, nell'ottica della liquidazione concorsuale, tenuto conto degli indicati dinieghi su pregresse richieste di rimborso IVA (così come già descritto dallo scrivente), di compensazioni di fatto operate con utilizzo di crediti fiscali in misura superiore rispetto al previsto, nonché della generica maggiore rigidità degli uffici nel liquidare rimborsi fiscali, specie in materia di IVA, afferenti periodi di imposta anteriori, lo scrivente ritiene di confermare la propria prudente valutazione così come già operata nell'ipotesi della liquidazione fallimentare"; ciò detto, egli si limita a riportare il contenuto della proposta per la classe 4: " (pagamento dei) crediti di natura erariale e previdenziale per l'intero ammontare con utilizzo dei crediti fiscali per € 3.031.178. Il residuo, arrotondato € 800.000 sarà utilizzato per altri creditori", senza soffermarsi sul perché le note e spesso soverchianti problematiche di riconoscimento dei crediti da parte dell'amministrazione finanziaria, in assenza di uno specifico vaglio di esistenza ed entità dei crediti finanziari esposti dalla società ed anche della non remota possibilità del loro

**IL CASO.it**



annullamento o severo ridimensionamento a fronte di maggiori debiti oggetto di probabili accertamenti, potevano comunque garantire un ricavato di cessione nell'ingente importo considerato (addirittura con un esubero di € 800.000); ma la relazione ex art.161 nemmeno giustifica una proposta concordataria che non prende in considerazione l'intero importo corrispondente al "rischio di maggiori debiti fiscali pari ad € 2.442.209,00 come accertati dal dott. P. [redacted] in occasione della verifica dei dati aziendali" (così relaz.ex art. 173 cit), nè la possibilità che tale rischio (in ordine al quale non si chiarisce nemmeno se relativo alle sole imposte, o anche agli oneri accessori) erodesse in parte rilevante gli asseriti crediti verso la stessa amministrazione finanziaria.

§ 5.3 Non vale obiettare che il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato e contraddittorio, là dove 'mutua' rilievi critici alla relazione del professionista da un atto (la relazione ex art.173 lf) concernente un'altra procedura ed un'altra proposta concordataria; e, soprattutto, riconosciuto ininfluenza dallo stesso Tribunale nella valutazione della proposta del 17 marzo.

### **IL CASO.it**

In effetti, il Tribunale non fa mistero di questa circostanza (v.sentenza reclamata, ultime righe di pag.10, secondo cui: "va evidenziato, infatti, come il Tribunale abbia acquisito nel corso della procedura, apertasi nel novembre dello scorso anno, ulteriori elementi (dalle relazioni degli esperti nominati dai Commissari giudiziali e da quelle di questi ultimi) che si aggiungono agli elementi valutativi offerti dal professionista, e dei quali quest'ultimo non poteva non tenere conto nell'esprimere le proprie valutazioni").

Un siffatto approccio al problema non merita però le censure mosse dalla reclamante.

Pur senza accedere alla tesi radicale sostenuta dalla [redacted] Banca, secondo cui la relazione ex articolo 173 lf sarebbe di per sé valsa, stante l'unitarietà e concentrazione della procedura concordataria, a rendere *tout court* inammissibile anche la proposta del 17 marzo, non si condivide l'assunto - anch'esso portato a conseguenze totalizzanti - secondo cui i rilievi mossi dai commissari (e, più in generale, tutti gli elementi di giudizio

comunque risultanti dallo svolgimento dell'intera procedura) sarebbero addirittura *'tamquam non essent'*.

Il Tribunale correttamente ha rilevato come la presentazione dell'ultima proposta ponesse nel nulla l'efficacia preclusiva formale dei rilievi ex art.173 cit., così che tale ultima proposta doveva essere vagliata, nei suoi profili di ammissibilità, *ex novo*.

Come si è visto, però, il solo fatto della presentazione della proposta del 17 marzo (vieppiù considerando che, per la già esposte ragioni, non si trattava in realtà di una procedura 'nuova', né relativa ad una 'diversa' economia e ad una 'diversa' insolvenza) non valeva a cancellare, come con un colpo di spugna, tutto il bagaglio conoscitivo fino ad allora maturato dal Tribunale, e da quest'ultimo doverosamente impiegato nella nuova valutazione di una proposta che presentava, per giunta, caratteri non di radicale sovvertimento, ma di mero adeguamento ed aggiustamento (dopo la dichiarazione di fallimento di E) delle proposte precedenti.

#### **IL CASO.it**

Non è dunque necessario scomodare l'inconscio freudiano per prendere pianamente atto che i rilievi critici ex art.173 ben potevano e, anzi, dovevano essere consapevolmente considerati dal Tribunale non nella loro preclusività giuridica, bensì nella loro valenza prettamente argomentativa e valutativa.

In ciò, il Tribunale non è incorso in alcuna contraddizione, lapsus o riserva mentale, nè ha travalicato i limiti del controllo giurisdizionale, comunque da esso basato in via esclusiva sulla idoneità e sulla *'funzione'* della relazione ex art.161 ff.

Del resto - se non ci si voglia nascondere dietro ad un dito - i rilievi ex art.173 costituivano patrimonio conoscitivo e valutativo certamente non del solo Tribunale, ma anche della società proponente e dello stesso dott. V. Sicchè, il fatto che tali rilievi abbiano trovato, nella proposta del 17 marzo e nella allegata relazione del professionista, una confutazione parziale, frammentaria ed apodittica non può che assurgere - esso stesso - a manifestazione importante di quella carenza informativa nella quale la relazione



è incorsa; carenza che le impedisce di porre i creditori (la cui 'sovranità' cessa di essere un vuoto simulacro, per assumere rilevanza ed effettività, solo in presenza di un quadro informativo completo ed esauriente) in condizione di esprimere un giudizio a ragion veduta.

In definitiva, non ritiene la Corte che la relazione del dott. V. [redacted] si risolva, come vorrebbe [redacted], addirittura in una "non relazione"; tuttavia, essa si colloca su un terreno assai prossimo a quei connotati di "mera previsione di possibilità" ovvero di "mera speranza" di attuabilità del piano che - come già ritenuto nel precedente in termini 11.8.09, cit. - precludono, sulla scorta di considerazioni ed analisi intrinseche e niente affatto di merito, il giudizio positivo di ammissibilità.

### **IL CASO.it**

§ 6. Quanto al terzo motivo di reclamo, nel corso dell'udienza camerale ha chiarito la Difesa della reclamante di avere inteso lamentare la errata applicazione in proposito del principio, non già di 'prevenzione' (riferibile a tutt'altra problematica), ma di 'estensione' ex articolo 147 ff.

Sia pure nell'ambito così rettificato, la censura (sulla quale il 'Gruppo [redacted] ha assunto conclusioni sostanzialmente ad essa adesive) non può trovare accoglimento.

Non è intanto inutile osservare che, sul piano sostanziale, nemmeno la società debitrice è stata in grado di indicare quale concreto giovamento potrebbe ad essa derivare (ed analogamente è a dirsi per la posizione personale del socio) dal venire dichiarata fallita in via principale ed autonoma, piuttosto che in via di estensione del Fallimento E [redacted]. Né è stato esposto qualsivoglia pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'avvenuta dichiarazione del suo fallimento in via principale piuttosto che derivata; ponendosi, al più, un problema di duplicazione di insinuazioni al passivo e di coordinamento tra le varie masse attive e passive: vale a dire, di problemi di ordine pratico e - al limite - di opportunità, ma non di lesione di diritti soggettivi; così come parrebbe prospettare la reclamante, al punto da farne materia di nullità della sentenza dichiarativa.

Al di là di ciò, va considerato che quello della estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, ex art. 147 lf, costituisce un modello legale 'normale' (appunto preordinato al conseguimento di quei benefici pratici, ed anche al trattamento tendenzialmente unitario della responsabilità personale dei soci per i debiti sociali), ma non indefettibile di riferimento.

Nel senso che vi sono situazioni contingenti, della cui legittimità non si dubita, in cui quel modello non può essere attuato; situazioni nelle quali si determinano plurimi ed autonomi fallimenti pronunciati (anche ad opera di tribunali variamente dislocati sul territorio) in capo a soci illimitatamente responsabili di una medesima società fallita. **IL CASO.it**

La peculiarità del caso qui in esame - di per sé tale da ampiamente giustificare l'allontanamento dalla regola di coordinamento di cui all'articolo 147 lf - è, poi, addirittura duplice, posto che: a) il fallimento della E. [redacted] snc in estensione del Fallimento [redacted] era di per sé precluso, non già dalla mancata 'ontologica' sussistenza e conoscenza 'ab initio' della qualità di socio illimitatamente responsabile rivestita dalla medesima E. [redacted], bensì dalla circostanza che quest'ultima era, in quel momento, sottratta alle pretese esecutive dei creditori ed alla possibilità stessa di venire dichiarata fallita in tale qualità, perché già ammessa ad altra procedura concorsuale (di natura concordataria) suscettibile di venire meno solo in presenza di una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge; del resto, la stessa presentazione di una ulteriore proposta di concordato preventivo volta proprio a 'porre rimedio' all'impatto arrecato sulle sorti di E. [redacted] dalla dichiarazione di fallimento di E. [redacted] sta a dimostrare come la stessa società debitrice vantasse il diritto a richiedere ed ottenere l'accesso ad una procedura alternativa, e ritenesse in realtà inconcepibile, in quel momento, il suo fallimento in uno con quello di E. [redacted]

b) il fallimento qui opposto non è stato dichiarato - in via principale o autonoma che dir si voglia - sul presupposto della qualità di socio illimitatamente responsabile di E. [redacted], bensì sul presupposto (non contestato) della imputazione alla E. [redacted] snc di un'autonoma

soggettività imprenditoriale; osservazione, quest'ultima, che dimostra i limiti di applicabilità, in determinate situazioni, del 'meccanismo' di cui all'articolo 147 lf; trattandosi di norma concepita dal legislatore avendo a mente l'"anomalia" rappresentata dal fallimento di soggetti (appunto i soci illimitatamente responsabili) che non sono imprenditori commerciali, né debitori insolventi; non già di soggetti che, ancorché soci illimitatamente responsabili di altra società (il che ne 'legittima', ma non ne 'impono' il fallimento in estensione), vengano dichiarati falliti perché titolari 'in proprio', cioè in via principale ed autonoma, di tutti i requisiti - soggettivi ed oggettivi - di cui agli articoli 1 e 5 lf.

§ 7. Si conferma dunque, anche sotto questo profilo, la sentenza reclamata.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

**IL CASO.it**

La loro liquidazione avviene, tenendo conto altresì dell'entità dell'attività difensiva e del contributo svolto da ciascuna parte resistente alla risoluzione della controversia, come in dispositivo.

#### PQM

- La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sul reclamo ex articoli 162 e 18 legge fallimentare proposto da E. [redacted] snc di A. [redacted] e P. A. [redacted] B. [redacted] & c., nonché da A. [redacted] B. [redacted] in proprio, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n.3 del 31.3.2010 del Tribunale di Aosta;
- respinge il reclamo;
- dichiara tenuti e condanna i reclamanti alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida, in assenza di nota spese, in € 3000,00 per diritti ed € 7.500,00 per onorari, per quanto concerne il Fallimento E. [redacted] e [redacted] M. [redacted] spa; in € 2000,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, per quanto concerne le società del 'Gruppo [redacted]' unitariamente considerate; oltre rimborso spese, cpa ed Iva di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 25 giugno 2010.

Il Consigliere est.  
dott. Giacomo Stalla

Il Presidente  
dott. Maria Griffey

M. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott.ssa M.S. RUSCAZIO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
d'Appello di Torino li 14 LUG 2010

IL CANCELLIERE  
M. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott.ssa M.S. RUSCAZIO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 27/7/2010  
Il Cancelliere